

**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA****Art. 1 OGGETTO**

1. Il presente Regolamento fornisce la disciplina di riferimento per il funzionamento del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Parma, istituito con Decreto Rettorale n° 902, Prot. 53623 del 6 Aprile 2016, secondo quanto previsto dal vigente Statuto di Ateneo ed avendo come visione la inscindibilità tra ricerca, didattica, terza missione, internazionalizzazione e assistenza.

Art. 2 AUTONOMIA DIPARTIMENTALE

1. Il Dipartimento di Medicina e Chirurgia raggruppa e organizza aggregazioni di settori di ricerca omogenei per fine e/o per metodo. Il Dipartimento coordina e sostiene l'attività di ricerca e ne cura la correlata espressione nella didattica.
2. Al Dipartimento, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto d'Ateneo, sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. Le attività formative sono finalizzate alla educazione dello studente all'esercizio della professione medica, delle altre professioni sanitarie e dei profili professionali dei Corsi di studio non di area sanitaria incardinati nel Dipartimento, a beneficio della società senza barriere geografiche, culturali, socio-economiche, etniche, confessionali e di genere.
3. Al Dipartimento è riconosciuta autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale nell'ambito delle previsioni di legge, dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo e nel rispetto del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e del principio del bilancio unico di Ateneo di cui alla Legge 240/2010.
L'organizzazione del Dipartimento è espressione dell'autonomia universitaria e risponde, primariamente, alle esigenze della didattica, ricerca, terza missione e internazionalizzazione. Il Dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei docenti afferenti, la loro libertà di organizzare, predisporre e svolgere le attività connesse alla ricerca e il loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti.

ART. 3 - FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO

1. Al Dipartimento spettano le attribuzioni previste dall'art. 21 dello Statuto, dai regolamenti di Ateneo e quelle demandate dalle norme vigenti.
2. In particolare, ad esso competono:
 - a. l'elaborazione, coerentemente con il Piano Strategico di Ateneo, del Piano Strategico Dipartimentale, aggiornabile annualmente, delle linee programmatiche delle attività di didattica, ricerca, terza missione ed internazionalizzazione, che assicurino la sostenibilità dell'offerta formativa e prevedano, inoltre, la sussistenza dei requisiti minimi per l'eventuale istituzione di Corsi di Studio e per la sostenibilità delle strutture assistenziali a direzione universitaria necessarie per il corretto svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
 - b. la promozione di collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati, nonché la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche, oltre alle attività volte all'assicurazione della qualità della didattica e della ricerca, di concerto con il Presidio della qualità e il Nucleo di Valutazione d'Ateneo;
 - c. il monitoraggio degli indicatori di performance relativi ai settori scientifico-disciplinari, riferiti alle attività di ricerca, didattica, internazionalizzazione, trasferimento delle conoscenze al territorio e alla società, nonché alle attività amministrativo-gestionali;
 - d. le attività di consulenza scientifica e tecnologica svolte sulla base di contratti e convenzioni



in conto terzi;

- e. l'integrazione fra scienza e tecnologia, anche attraverso la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca;
 - f. la diffusione del concetto di equa sostenibilità attraverso il rafforzamento della didattica, della ricerca, della terza missione e dell'internazionalizzazione;
 - g. la presentazione al Rettore di proposte motivate riguardanti:
 - l'istituzione dei Corsi di studio e della loro organizzazione per quanto di competenza, autonomamente, o coordinatamente ad altri Dipartimenti, o con altri Atenei, italiani o stranieri;
 - l'istituzione di Corsi di dottorato di ricerca, Scuole di specializzazione, master universitari, corsi di perfezionamento e di Alta Formazione e Scuole di Studi Superiori, tirocini formativi attivi, percorsi abilitanti speciali, e altre attività didattiche e il relativo supporto organizzativo e logistico;
 - h. la gestione dell'intero processo di definizione e proposta dell'offerta formativa nel rispetto dei limiti e dei vincoli normativi in coerenza con le linee di indirizzo formulate dall'Ateneo;
 - i. l'utilizzazione delle risorse di docenza per la didattica al fine di soddisfare le esigenze dei corsi di studio;
 - j. la formulazione al Rettore della proposta di chiamata dei docenti con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;
 - k. l'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti dei corsi con affidamento dei compiti didattici in relazione alle richieste dei Consigli di Corso di studio;
 - l. la gestione del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, secondo le norme vigenti, avanzando al Rettore le richieste di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di didattica, di ricerca, di terza missione e di internazionalizzazione di sua competenza;
 - m. la segnalazione agli uffici competenti della necessità di interventi di manutenzione dei locali assegnati al Dipartimento;
 - n. la cura dei locali e delle attrezzature in dotazione.
3. Il Dipartimento di Medicina e Chirurgia ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, collabora e interagisce con il SSN e i SSR, nonché con le strutture pubbliche o private accreditate che operano nel campo della salute.

Art. 4 - AFFERENZE DEL PERSONALE DOCENTE E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

1. Al Dipartimento afferisce il numero di docenti previsto dall'art. 21, comma 6, dello Statuto e dall'art. 2, comma 2, lett. b) della legge 240/2010.
2. Ciascun docente afferisce ad un solo Dipartimento. All'atto della presa di servizio presso l'Università i docenti afferiscono al Dipartimento che ne ha disposto la relativa chiamata e tale afferenza è mantenuta per l'eventuale completamento di anno e per l'anno accademico successivo.
3. Il docente che intende afferire al Dipartimento di Medicina e Chirurgia è tenuto a inoltrare idonea richiesta al Dipartimento, che delibera con le modalità indicate nell'art. 21, comma 7, dello Statuto di Ateneo.
4. La delibera di accoglimento della proposta di afferenza viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione, per la relativa approvazione. Dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il docente si intende trasferito al nuovo Dipartimento. Contro le suddette deliberazioni è ammesso ricorso al Rettore entro trentagiorni.
5. L'assegnazione di personale tecnico amministrativo al Dipartimento è disciplinata dall'art. 21, comma 8, dello Statuto.



6. Le competenze e le funzioni del Responsabile Amministrativo-Gestionale e dei ruoli organizzativi presenti nel Dipartimento sono definite negli atti e nei provvedimenti organizzativi dell'Ateneo.

Art. 5 – UNITÀ

1. Il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, ai sensi del comma 9 dell'art. 21 dello Statuto, costituisce 4 Unità: Medicina Clinica e Sperimentale, Neuroscienze, Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali, Scienze Chirurgiche.
2. Le Unità rappresentano l'aggregazione di docenti caratterizzati da affinità culturali, disciplinari e scientifiche.
3. Altre Unità possono essere costituite sulla base di una proposta motivata proveniente da un numero di docenti uguale o superiore a 25 e la loro costituzione deve essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza semplice.
4. Ciascuna Unità può essere sciolta per autonoma decisione dei docenti aggregati nella medesima, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e con la successiva presa d'atto del Consiglio di Dipartimento.
5. In caso di riduzione del numero dei docenti al di sotto della soglia dei dieci per più di un anno solare consecutivo, l'Unità si considera sciolta con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma precedente.
6. L'afferenza a una delle Unità avviene su domanda individuale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti la medesima. Non è consentita l'afferenza contemporanea a più Unità.
7. I componenti di ciascuna Unità eleggono, al loro interno, un Coordinatore, che nomina un Vice-Coordinatore. L'elezione avviene a maggioranza relativa dei votanti, secondo le modalità definite dall'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 6 – ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - il Direttore;
 - il Consiglio;
 - la Giunta.

Art. 7 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; ha funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del medesimo ed è responsabile del suo funzionamento, nonché della sua gestione e organizzazione. È responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali, sovrintende all'attività di ricerca, e alla ripartizione dei compiti didattici, tra professori e ricercatori del Dipartimento, secondo le linee di indirizzo di Ateneo sulla programmazione didattica ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Per quanto attiene ai rapporti con il Servizio Sanitario, il Direttore, nell'ambito di quanto previsto dalle normative vigenti e da specifici accordi, svolge le seguenti funzioni:
 - a. svolge i compiti previsti dall'art. 37 dello Statuto e dalle disposizioni vigenti in materia di rapporti tra Università e Servizio Sanitario;
 - b. mantiene i rapporti con le direzioni delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, in cui si svolgono le attività formative degli studenti;
 - c. garantisce, per quanto di propria competenza, l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca.
3. Per motivi di urgenza assume, con proprio decreto, gli atti di competenza del Consiglio e della Giunta quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi di norma non oltre



30 giorni utili dall'emanazione del decreto.

4. Il Direttore, inoltre:
 - a. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
 - b. cura l'esecuzione delle delibere adottate;
 - c. tiene i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo;
 - d. sottoscrive gli atti aventi rilevanza esterna di sua competenza;
 - e. è responsabile del corretto uso dei beni mobili e delle attrezzature dipartimentali per l'attività di didattica e di ricerca;
 - f. fissa le linee operative relative al processo di definizione dell'offerta formativa sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento e ne cura gli adempimenti relativi, d'intesa con i Presidenti dei corsi di studio;
 - g. verifica le procedure di spesa del Dipartimento coadiuvato dal Responsabile Amministrativo-Gestionale e monitora in via sistematica la gestione del budget annuale e pluriennale del Dipartimento;
 - h. partecipa ai processi di misurazione e valutazione della performance del personale tecnico-amministrativo, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e, in particolare, dal Piano integrato della performance di Ateneo;
 - i. opera in materia di salute e sicurezza sul lavoro in accordo con le previsioni degli atti normativi di riferimento e nel rispetto di regolamenti e disposizioni interne;
 - j. sottoscrive in qualità di Direttore del Dipartimento, in rappresentanza dell'Università, insieme al responsabile della commessa, ogni atto o contratto nell'ambito dei rapporti con terzi con le modalità e secondo i limiti previsti dallo specifico regolamento;
 - k. è tenuto, quale responsabile della struttura, a relazionare tempestivamente al Rettore in merito ai fatti dei quali abbia direttamente o indirettamente conoscenza che appaiano potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare riferibili al personale tecnico-amministrativo, fatte salve le procedure previste entro i termini perentori stabiliti dall'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., e dal C.C.N.L. di comparto;
 - l. è tenuto, quale responsabile della struttura, a relazionare tempestivamente al Rettore in merito ai fatti dei quali abbia direttamente o indirettamente conoscenza che appaiano potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare riferibili al personale docente, onde consentire allo stesso l'esercizio delle competenze previste, entro i termini perentori, stabiliti dall'art. 10 della legge 240/2010 e s.m.i., nonché dall'art. 19 dello Statuto;
 - m. cura la definizione del Piano Strategico Dipartimentale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
5. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio tra i Professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. L'elettorato passivo è esteso ai Professori di seconda fascia, nel caso di indisponibilità di Professori di prima fascia o di mancato raggiungimento, per due votazioni, del quorum previsto per l'elezione del Direttore.
6. L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento, convocati dal Decano del Dipartimento, vale a dire dal Professore di prima fascia con maggiore anzianità di ruolo, il quale nomina anche la Commissione elettorale, che presiede, e che è complessivamente composta da almeno tre e da non più di cinque componenti, con facoltà di designazione di componenti supplenti.
7. La data per la votazione è fissata, in tre giornate distinte, dal Decano del Dipartimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, o entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del Direttore.
8. Per l'elezione del Direttore sono richieste le maggioranze di cui all'art. 21 comma 12 dello Statuto di Ateneo.
9. Al termine della votazione, il Presidente della Commissione elettorale trasmette il verbale delle



operazioni elettorali al Rettore, affinché questi provveda al Decreto di nomina.

10. Il Direttore, nominato con Decreto del Rettore, dura in carica quattro anni solari e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere il terzo mandato, dopo aver espletato due mandati consecutivi, deve essere almeno pari alla durata di un mandato pieno. Un mandato si considera espletato quando si sia superata la metà della sua durata prevista.
11. Nel caso in cui il Direttore cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, in corso di mandato, le elezioni devono essere indette per lo scorcio del mandato. Qualora lo scorcio del mandato sia inferiore ai sei mesi, le elezioni dovranno essere indette per tale scorcio e per l'intero mandato del quadriennio successivo.
12. Il Direttore designa, fra i Professori del Dipartimento, un Vice Direttore, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. In caso di cessazione dalla carica, fino all'entrata in carica del nuovo eletto, la supplenza è limitata ai soli fini amministrativo-contabili. Il Vice Direttore è nominato con Decreto del Rettore e resta in carica per la durata del mandato del Direttore. In caso di impedimento e assenza del Direttore membro del Senato Accademico, partecipa alla seduta, in sostituzione, il Vice Direttore di Dipartimento.
13. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore può avvalersi di Delegati, con deleghe specifiche, nominati con proprio provvedimento direttoriale nel quale sono previsti i compiti e gli ambiti di competenza. I Delegati rispondono direttamente al Direttore del loro operato relativamente ai compiti a loro attribuiti.
14. Per quanto riguarda l'attività didattica il Direttore è coadiuvato dalla Commissione didattica di Dipartimento, la cui composizione è definita dal successivo articolo 14. In questa attività il Direttore è altresì coadiuvato da un delegato referente per la didattica del Dipartimento.
15. Per quanto riguarda l'attività di carattere amministrativo-contabile, il Direttore è coadiuvato dal Responsabile Amministrativo-Gestionale di Dipartimento, che provvede agli adempimenti.

Art. 8 – CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Fanno parte del Consiglio: i docenti; una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo in misura pari al 10% della componente, con un minimo di tre; il Responsabile Amministrativo-Gestionale di Dipartimento che funge anche da segretario del Consiglio; un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca operanti presso il Dipartimento laddove gli assegnisti siano pari ad almeno cinque; nel caso di presenza di un numero di assegnisti superiore a 5, la rappresentanza è calcolata in numero pari a uno ogni venticinque assegnisti con arrotondamento per eccesso; una rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione di competenza del Dipartimento, in numero di uno ogni centocinquanta con arrotondamento per eccesso; una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di laurea, di laurea magistrale e dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, per un numero complessivo, per tutti i Dipartimenti dell'Ateneo, pari a ottanta membri ripartiti tra i vari Dipartimenti con provvedimento del Senato Accademico. I componenti eletti del Consiglio durano in carica quattro anni solari ad esclusione delle rappresentanze studentesche che durano in carica due anni. I componenti eletti non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta.
2. Il Consiglio si riunisce di norma con cadenza bimestrale ed è convocato dal Direttore o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri. Di norma, la convocazione del Consiglio avviene, mediante comunicazione inviata per posta elettronica all'indirizzo dell'Ateneo di ciascuno dei suoi componenti, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, a discrezione del Direttore, il Consiglio può essere convocato, con la medesima modalità, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. La partecipazione alle sedute degli organi collegiali costituisce un preciso dovere di tutti i componenti che sono tenuti a giustificare la propria assenza, anche tramite mezzi informatici.
4. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Responsabile Amministrativo-



Gestionale. In caso di impedimento o di assenza del Responsabile Amministrativo-Gestionale, le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un membro di diritto designato dal Direttore del Dipartimento.

5. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio, in occasione della discussione su specifici argomenti, senza diritto di voto, coloro i quali partecipino all'attività del Dipartimento, pur non facenti parte del Consiglio, nonché, a titolo gratuito, esperti, anche di Enti esterni, di materie sulle quali il Consiglio sia chiamato a deliberare.
6. Il Consiglio delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze e i diversi quorum previsti da specifiche disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento. In caso di parità di voto, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.
7. Ai sensi dell'art. 43 comma 3 dello Statuto, per la validità delle sedute del Consiglio di Dipartimento, degli altri organi collegiali e dei Consigli di corso di studio, si applica quanto disposto in materia di quorum dall'art.18 del R.D. n. 674 del 1924. I Componenti il Consiglio di Dipartimento in congedo e in aspettativa vengono convocati alle sedute e, se assenti, sono considerati giustificati.
8. Per le deliberazioni aventi a oggetto chiamate e afferenze al Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento opera in composizioni ristrette, con le maggioranze previste dal vigente "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione legge 240/2010" e sue eventuali modificazioni ed integrazioni. Le funzioni di segretario verbalizzante delle relative sedute sono svolte dal Professore ordinario presente più giovane in ruolo, coadiuvato da una unità di Personale Tecnico-Amministrativo designata dal Direttore.
9. Il Direttore del Dipartimento può indire la votazione a scrutinio segreto per le deliberazioni riguardanti le persone o nei casi in cui lo richieda almeno un quinto dei componenti presenti.
10. Nessun componente il Dipartimento può partecipare alla seduta, o alla parte della seduta, in cui si discuta un argomento che lo riguardi personalmente, o riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto grado o un suo affine entro il quarto grado, fermo restando quanto disposto dall'art. 51 c.p.c. Il componente, pertanto, è tenuto ad allontanarsi e si dovrà procedere alla verifica del numero legale per la validità dell'adunanza, considerando giustificata l'assenza del componente interessato, il quale, esaurito l'argomento che lo riguardi, o che riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto grado o un suo affine entro il quarto grado, potrà rientrare. Per quanto riguarda l'attribuzione dei compiti didattici, l'interessato può partecipare alla seduta, senza diritto di voto.

Art. 9 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo che definisce la Missione del Dipartimento e ne delibera la programmazione e la gestione delle attività.
2. Il Consiglio esercita in modo esclusivo le seguenti funzioni:
 - a. predispone ed approva il Piano Strategico Dipartimentale;
 - b. formula la proposta di chiamata dei docenti, con le maggioranze previste nel "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione legge 240/2010" e successive modificazioni ed integrazioni.
 - c. delibera in merito alle richieste di afferenza dei docenti;
 - d. approva la proposta di Regolamento di funzionamento del Dipartimento e le eventuali successive modifiche o integrazioni;
 - e. definisce i criteri per la gestione delle risorse umane e l'uso dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
 - f. approva la proposta di istituzione di nuovi corsi di studio e della loro organizzazione per quanto di competenza, autonomamente, o coordinatamente ad altri Dipartimenti;
 - g. approva la proposta di istituzione di nuovi Corsi di dottorato di ricerca, Scuole di specializzazione, master universitari, corsi di perfezionamento e di Alta Formazione e Scuole di



Studi Superiori, tirocini formativi attivi, percorsi abilitanti speciali e altre attività didattiche con il relativo supporto organizzativo e logistico.

h. approva la proposta di budget previsionale formulata dal Direttore del Dipartimento e dal Responsabile Amministrativo-Gestionale, da presentare al Rettore ai fini della redazione del bilancio unico di Ateneo previsionale;

i. approva il piano dell'offerta formativa e la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la sostenibilità della stessa;

j. approva la programmazione sull'utilizzazione delle risorse di docenza per la didattica al fine di soddisfare le esigenze dei corsi di studio.

3. Il Consiglio, ferme restando le sue competenze esclusive, può delegare alla Giunta qualsiasi altra funzione. In particolare:

a. la vigilanza, a livello di Dipartimento, sui valori degli indicatori di performance relativi ai settori scientifico-disciplinari riferiti alle attività di didattica e di ricerca, di terza missione ed internazionalizzazione ed amministrativo-gestionali;

b. la predisposizione dei criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno;

c. l'elaborazione e l'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente in collaborazione con gli organi di governo dell'Università e con gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali;

d. l'esercizio, nel contesto della programmazione didattica, delle competenze previste dalla vigente normativa e dai Regolamenti di Ateneo, in materia di assegnazione al personale docente dei compiti e delle responsabilità didattiche, degli affidamenti degli insegnamenti e dei conferimenti dei contratti per attività di insegnamento, anche a visiting professor;

e. la promozione di collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati, nonché la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche, oltre alle attività volte all'assicurazione della qualità della didattica e della ricerca, di concerto con il Presidio della Qualità e il Nucleo di Valutazione d'Ateneo;

f. la motivata richiesta agli Organi di governo dell'Ateneo di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattiche di competenza del Dipartimento;

g. le proprie competenze in materia di attività svolte nell'ambito dei rapporti con terzi, con le modalità e secondo i limiti previsti dal vigente Regolamento.

4. Al Consiglio di Dipartimento compete ogni altra attribuzione demandata dalla legge e dalle delibere degli Organi accademici.

Art. 10 - GIUNTA DI DIPARTIMENTO

1. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, ed esercita funzioni propositive e deliberative.

2. Fanno, obbligatoriamente, parte della Giunta: il Direttore di Dipartimento, che la presiede, i coordinatori delle Unità, cinque rappresentanti di cui: un professore ordinario; un professore associato, un ricercatore, una unità di personale tecnico-amministrativo, nonché uno tra gli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento e il Responsabile Amministrativo-Gestionale, che funge anche da segretario.

3. I delegati del Direttore e il Vice Direttore partecipano ai lavori della Giunta senza diritto di voto.

4. La Giunta dura in carica quattro anni solari. La componente studentesca dura in carica due anni. I componenti eletti non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta.

5. La Giunta è convocata dal Direttore di sua iniziativa, oppure in seguito a richiesta scritta e



motivata di almeno quattro dei suoi componenti.

6. La convocazione dei Componenti la Giunta avviene di norma mediante comunicazione inviata, per posta elettronica, all'indirizzo dell'Ateneo di ciascuno dei suoi componenti, almeno tre giorni prima della data di riunione. In caso di urgenza, a discrezione del Direttore, la Giunta può essere convocata, con la medesima modalità indicata nel precedente capoverso, non meno di ventiquattro ore prima della riunione.
7. Per la validità delle riunioni della Giunta si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 8. Le votazioni avvengono secondo le stesse modalità stabilite, dal presente Regolamento, per le votazioni del Consiglio.

Art. 11- COMPETENZE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

1. La Giunta di Dipartimento, oltre a coadiuvare il Direttore di Dipartimento e ad avere funzioni propositive, esercita funzioni deliberative alla stessa delegata dal Consiglio di Dipartimento.

Art.12 - NORME GENERALI SULLE ELEZIONI NELL'AMBITO DEL DIPARTIMENTO

1. Tutte le votazioni relative a elezioni si svolgono con voto segreto.
2. L'elettore può esprimere una sola preferenza.
3. In caso di parità di voti riportati, ove non altrimenti specificato dalle norme di legge, prevale chi abbia la maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, chi abbia la maggiore anzianità anagrafica.
4. Ogni operazione elettorale a scrutinio segreto è svolta da una Commissione, formata da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti del Dipartimento aventi diritto all'elettorato attivo, nominata dal Direttore del Dipartimento. La nomina della Commissione elettorale per l'elezione del Direttore del Dipartimento, compete al Decano del Dipartimento.
5. Il docente più anziano in ruolo, che partecipa alla Commissione, la presiede; le funzioni di segretario sono svolte dal docente con minore anzianità di ruolo.
6. La Commissione elettorale redige verbale di ogni elezione e lo trasmette tempestivamente agli uffici amministrativi del Dipartimento per gli eventuali ulteriori adempimenti.
7. La Commissione elettorale cura l'inserimento del verbale nell'archivio del Dipartimento, con allegate tutte le schede e ogni altra documentazione utile.
8. In caso di decadenza, di trasferimento, di dimissioni o di sopraggiunto impedimento, per più di tre mesi, di un componente eletto in qualsiasi Consesso (ad eccezione del Direttore di Dipartimento), il Direttore del Dipartimento effettua la sostituzione della componente eletta decaduta con il primo dei non eletti. Laddove non sia possibile, il Direttore provvede all'indizione delle elezioni. In caso di anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del Direttore, le elezioni saranno indette dal Decano del Dipartimento.
9. Il mandato del nuovo componente, eletto o subentrato, scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti.

Art. 13 – COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI

1. Nel Dipartimento di Medicina e Chirurgia, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, è istituita una Commissione Paritetica Docenti Studenti.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a. attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità e dell'efficacia della didattica, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale e alle esigenze del sistema economico e produttivo nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b. individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
 - c. formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione e soppressione dei Corsi di studio.
3. La Commissione è formata da un numero paritetico, non superiore a 15, di docenti e studenti,



tra i quali devono essere obbligatoriamente rappresentati Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico. Le funzioni di Segreteria sono svolte da un'Unità di PTA designata dal Direttore. Gli studenti componenti sono designati dai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Dipartimento.

4. La Commissione è nominata dal Consiglio di Dipartimento.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia allo Statuto e al documento "Linee Guida per il Funzionamento delle CPDS" e sue eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti.

ART. 14 - COMMISSIONE DIDATTICA DI DIPARTIMENTO

1. È costituita, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, comma 20, la Commissione didattica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con funzione di supporto al Direttore nell'espletamento delle competenze in materia di didattica.
2. La Commissione è costituita dal Delegato del Direttore alla didattica, dai Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, Magistrale e triennale che sono incardinati nel Dipartimento di Medicina e Chirurgia, da 6 rappresentanti degli studenti regolarmente iscritti a tali Corsi di Laurea designati dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento e da tre unità di personale Amministrativo dedicato alla didattica individuate dal Direttore di Dipartimento.
3. Il Delegato del Direttore alla didattica presiede la Commissione e relaziona sul suo operato al Direttore.

ART. 15 – PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI DIPARTIMENTO

1. All'interno del Dipartimento è istituito il Presidio della Qualità di Dipartimento, organismo operativo e di raccordo tra il Presidio della Qualità di Ateneo e le strutture periferiche (Dipartimento, Corsi di studio, Commissione Paritetica Docenti Studenti), con il compito primario di rendere operativi i percorsi per l'Assicurazione della Qualità a livello di Dipartimento e di fornire supporto e consulenza nell'ambito dell'Assicurazione della Qualità della didattica, oltre che della ricerca e della Terza missione e dell'internazionalizzazione.
2. Il Presidio della Qualità di Dipartimento è composto da personale in grado di garantire le necessarie competenze tecniche atte a soddisfare i previsti processi di Assicurazione della Qualità; di norma è composto da almeno tre docenti con competenze, adeguata preparazione, esperienza ed attitudine maturate in organismi preposti all'Assicurazione della Qualità, da almeno una unità di personale tecnico-amministrativo con funzioni legate all'assicurazione della qualità e da almeno uno studente individuato dai rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio di Dipartimento. I Componenti del Presidio della Qualità di Dipartimento, proposti dal Direttore, sono nominati dal Consiglio di Dipartimento, sentiti gli interessati. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidio della qualità di Dipartimento può dividersi in sottogruppi, organizzati per materia, che riferiranno delle attività svolte durante gli incontri collegiali.
3. Il Presidio elegge al suo interno il Coordinatore.
4. Di norma il Presidio della Qualità di Dipartimento rimane in carica per un quadrienniosolare.
5. Al Presidio della Qualità di Dipartimento sono attribuite le competenze definite nel documento "Architettura del sistema di Assicurazione della Qualità".
6. Le attività del Presidio della Qualità di Dipartimento sono definite nel documento "Linee Guida per il Funzionamento del Presidio di Qualità di Dipartimento".

Art. 16 – NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente, allo Statuto e ai Regolamenti interni d'Ateneo.
2. Il presente Regolamento, successivamente all'approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.



3. Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, le eventuali modifiche al presente Regolamento di funzionamento, approvate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta, saranno trasmesse per l'approvazione da parte dei Competenti Organi Statutari.